



STATUTO CURLING CLUB ASCONA

Art. 1 – Denominazione, sede e scopo del club

- a. Il Curling Club Ascona (denominato in seguito CCA) è un'associazione a norma del Codice Civile Svizzero, con sede in Ascona.
- b. Il Club si prefigge la pratica e lo sviluppo dello sport del curling secondo le regole della Swiss Curling Association.

Art. 2 – Responsabilità

- a. La responsabilità finanziaria del CCA è limitata al capitale del Club stesso.
- b. È esclusa la responsabilità singola dei soci.

Art. 3 – Anno d'esercizio

- a. L'anno d'esercizio comincia il 1. maggio e termina il 30 aprile dell'anno seguente.

Art. 4 – Soci

- a. Il Club si compone di soci attivi, sostenitori e onorari.
- b. Chiunque può diventare socio attivo. La domanda d'ammissione scritta deve essere presentata al comitato, il quale la accetterà in forma provvisoria.
- c. Al più tardi con l'invio della convocazione all'assemblea, il comitato deve informare i soci sulle domande di adesione ricevute.
- d. Sull'ammissione definitiva decide l'assemblea generale, a maggioranza. Eventuali opposizioni, sufficientemente motivate, devono pervenire per iscritto al comitato una settimana prima dell'assemblea.
- e. Il Club non è tenuto a rendere noti alla persona cui è stata rifiutata l'ammissione i motivi che hanno determinato tale decisione.
- f. Solo i soci attivi del CCA possono rappresentare il Club nelle competizioni ufficiali.
- g. La maggioranza dell'Assemblea può nominare soci onorari quelle persone che si siano particolarmente adoperate a favore del CCA o che nei confronti dello stesso abbiano acquisito speciali benemeritenze.
- h. Hanno diritto di voto tutti i soci attivi e onorari.
- i. Tutti i soci del CCA si impegnano a rispettare gli statuti e le regole del Club.

Art. 5 – Dimissioni e radiazioni

- a. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto e indirizzate al comitato, al più tardi otto giorni prima dell'assemblea. Il dimissionario deve aver ottemperato ai suoi obblighi nel corso della stagione.
- b. I soci che non adempiono i loro obblighi verso il club possono essere radiati, su **proposta** del comitato, con decisione dell'Assemblea a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto. Su richiesta anche mediante votazione segreta.

Art. 6 – Organizzazione

- a. Gli organi del CCA sono:
 - 1. Assemblea dei soci
 - 2. Comitato
 - 3. Commissione tecnica
 - 4. Revisori dei conti

Art. 7 – L'Assemblea dei soci

- a. L'Assemblea dei soci è l'organo principale del CCA. Essa nomina gli altri organi e controlla l'attività del Club.
- b. L'assemblea ordinaria dei soci ha luogo una volta all'anno, di regola in primavera, ed è convocata dal comitato. Nella convocazione dovranno essere menzionate le trattande all'ordine del giorno. L'invito, in forma scritta, cartacea o elettronica, deve pervenire agli interessati almeno due settimane prima della data fissata per l'assemblea.
- c. Eventuali osservazioni o proposte da parte dei soci in merito alle trattande devono essere inoltrate al comitato una settimana prima della data dell'assemblea.
- d. Assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dal comitato o quando un quinto dei soci attivi ne facesse richiesta.
- e. Ogni assemblea dei soci, convocata a norma degli statuti, è in grado di prendere decisioni, e ciò indipendentemente dal numero dei soci presenti.
- f. Viene fatta eccezione per le decisioni concernenti la revisione degli statuti. In tal caso devono essere presenti almeno i 2/3 dei soci attivi. Se detto quorum non è raggiunto, può essere decisa la convocazione di un'assemblea straordinaria, la quale potrà deliberare su questo tema con la maggioranza assoluta dei presenti.
- g. Per lo scioglimento della società devono essere presenti almeno i 2/3 dei soci attivi.

Art. 8 – Competenze dell'assemblea

- a. L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze:
 - 1. Nomina del presidente del giorno
 - 2. Nomina del presidente
 - 3. Nomina del comitato, della commissione tecnica e dei revisori dei conti
 - 4. Approvazione dei conti e del rapporto dei revisori, dando scarico al comitato
 - 5. Ammissioni, dimissioni e radiazioni di soci
 - 6. Nomina dei soci onorari
 - 7. Fissazione della quota sociale
 - 8. Destituzione del comitato, della commissione tecnica e dei revisori dei conti
 - 9. Accettazione e revisione degli statuti
 - 10. Scioglimento o fusione della società

Art. 9 – Votazioni

- a. Riservate le disposizioni statuarie speciali, è sempre la maggioranza assoluta dei presenti che decide.
- b. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
- c. In caso di parità di voti, il presidente ha diritto a un secondo voto decisivo.

Art. 10 – Comitato

- a. Il comitato si compone:
 - 1. Presidente
 - 2. Cassiere (vice presidente)
 - 3. Segretario
 - 4. Responsabile tecnico (Spiko)
 - 5. Membro
- b. Il periodo di nomina è di tre anni. Tutti i membri del comitato sono rieleggibili.
- c. Il comitato può prendere decisioni quando la maggioranza dei suoi componenti sia presente.
- d. In caso di parità di voti il presidente ha diritto a un secondo voto determinante.
- e. Le sedute del comitato hanno luogo a richiesta del presidente o di due altri membri del comitato.
- f. Il comitato rappresenta il CCA, tratta tutti gli affari che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei soci, provvede all'amministrazione ordinaria, prepara le trattande per l'assemblea e si occupa **di** farne eseguire le decisioni.
- g. Per spese straordinarie durante l'anno d'esercizio, il comitato CCA può disporre fino a un massimo di CHF 5'000.-
- h. Il CCA è vincolato legalmente dalle firme collettive del presidente e del cassiere.
- i. In caso di assenza temporanea di uno o più membri del comitato, questo ha la facoltà di sostituirli con altri soci attivi.

Art. 11 – Commissione tecnica

- a. La commissione tecnica si compone di un minimo di 3 fino a un massimo di 5 membri compreso lo spiko, che è membro del comitato. I membri sono proposti dallo spiko.
- b. La commissione tecnica è l'organo consultivo del comitato nell'ambito tecnico, in particolare per quanto concerne il materiale, l'infrastruttura e la formazione.
- c. I compiti specifici sono definiti e concordati con il comitato.

Art. 12 – Revisori dei conti

- a. Il compito dei revisori è di controllare i conti sulla scorta dei registri contabili e delle relative pezze giustificative che il cassiere deve mettere a loro disposizione. Essi presenteranno poi all'assemblea generale dei soci un rapporto circostanziato ed eventuali proposte atte a migliorare l'andamento finanziario del CCA.

Art. 13 – Finanze

- a. I mezzi finanziari del CCA provengono da:
 - 1. Quote sociali
 - 2. Donazioni e altre entrate

Art. 14 – Revisione degli statuti e scioglimento

- a. Per la revisione degli statuti e per lo scioglimento del CCA saranno applicate le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

Art. 15 – Disposizioni finali

- a. Per tutto quanto non previsto dagli statuti, valgono le disposizioni degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.